Fisco

AGEVOLAZIONI FISCALI

A CURA DI
Micaela Marini

[1700]

Beni 4.0, il blocco informatico e le prove della buona fede

In merito al credito d'imposta "beni 4.0", di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025, a seguito di ricezione di una Pec dal Gse (Gestore dei servizi energetici), con cui viene comunicata la nuova disponibilità di risorse su investimenti 2025, per i quali era stata inviata una comunicazione preventiva ("bloccata" per esaurimento risorse), si rende necessario inviare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della stessa Pec.
Viene chiesto di indicare data e importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto, per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) 15 maggio 2025.
Dato che, in sede di compilazione della comunicazione, non è possibile indicare come data di pagamento dell'acconto una data successiva al mese di dicembre 2025, si chiede se sia corretta tale limitazione del modello e se sia, quindi, previsto che il pagamento dell'acconto, pari almeno al 20 per cento, dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2025, anche per gli investimenti completati (e interconnessi) entro tale data.
La norma (come le precedenti) sembra prevedere tale obbligo solo per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026. Se ciò è confermato, si chiede come procedere.

Nel caso descritto, la questione riguarda la corretta interpretazione del meccanismo di fruizione delle risorse per il credito d'imposta "beni 4.0", disciplinato dall'articolo 1, comma 446, della legge 207/2024 e dal decreto direttoriale del 15 maggio 2025, citato nel quesito.
Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 prevede